

## CCNL 19-04-2010 - Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del settore 1° dicembre 2013

In data 1° dicembre 2013 tra ANCE Ascoli Piceno e le OO.SS.LL del settore è stato siglato l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, valevole per i lavoratori edili ed affini della provincia di Ascoli Piceno, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010.

Si commentano di seguito gli aspetti operativi e di immediata applicazione.

### ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - EVR

In linea con le determinazioni indicate negli accordi nazionali, viene istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione - EVR secondo i valori economici lordi come da tabella sotto riportata:

#### TABELLE

##### IMPORTI EVR ANNO 2013

LIVELLO	CATEGORIA	EVR 1% SUI MINIMI GENNAIO 2010
	impiegati importi mensili	
7	Quadri ed impiegati di I° super	170,28
6	Impiegati 1° categoria	153,24
5	Impiegati 2° categoria	127,68
4	Impiegati	119,16
3	Impiegati 3° categoria	110,64
2	Impiegati 4^ categoria	99,60
1	Impiegati 4^ categoria 1° impiego	85,08

LIVELLO	CATEGORIA	EVR 1% SUI MINIMI GENNAIO 2010	EVR 1% SUI MINIMI GENNAIO 2010	EVR 1% SUI MINIMI GENNAIO 2010
		importo orario	importo mese	importo anno
	Operaio Comune	0,041	7,09	85,08
	Operaio Qualificato	0,048	8,30	99,60
	Operaio Specializzato	0,053	9,22	110,64
	Operaio IV Livello	0,057	9,93	119,16

L'importo di EVR determinato verrà corrisposto in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di febbraio 2014.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda al testo del contratto integrativo allegato.

### REPERIBILITA'

Nel contratto integrativo, per la prima volta, trova una regolamentazione contrattuale anche l'istituto della reperibilità.

A decorrere dal 1° dicembre 2013, al lavoratore inserito in turni di reperibilità le aziende riconosceranno una specifica indennità, per ogni giorno di reperibilità richiesta, secondo le seguenti articolazioni:

giornaliera

settimanale.

Per i periodi in cui la reperibilità sarà organizzata con articolazione giornaliera, il compenso sarà pari a:

- € 4,00 giorno lavorativo
- € 4,5 giorno libero
- € 5,50 giorno festivo.

Nel caso di articolazione settimanale al lavoratore verrà riconosciuto un compenso pari a € 30,00 lordi settimanali.

Nel rinviare al testo dell'accordo, che non richiede ulteriori particolari commenti, si ritiene utile sottolineare che:

- l'impresa dovrà programmare i turni di reperibilità con un preavviso di sette giorni, dando priorità ai lavoratori che ne facciano richiesta;
- predisposti i turni di reperibilità, l'impresa li comunicherà ai lavoratori interessati che ne restituiranno una copia firmata per accettazione.

### **INDENNITÀ DI DISAGIO PER I LAVORATORI IN GALLERIA**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 gruppo B) del CCNL 19/04/2010, previa attuazione di quanto stabilito dal 3<sup>a</sup> capoverso, per il personale addetto ai lavori in galleria con fronte di avanzamento distante oltre 1 km. dall'imbocco si determinano le seguenti ulteriori maggiorazioni, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010:

da 1 a 4 km. 6%  
oltre 4 km. 10%

### **INDENNITÀ DI TRASPORTO OPERAI - IMPIEGATI**

#### *Operai*

Cambia a far data dal 1° dicembre 2013 l'importo dell'indennità di trasporto. Il contratto stabilisce che, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa l'indennità di trasporto per gli operai prevista dal CIPL 16/03/2007, così come disciplinata dall'art. 11 del CIPL 25/9/1989 viene stabilita nelle seguenti misure:

- per i lavoratori che prestino attività lavorativa nei loro comuni di residenza - € 1,00 giornalieri;
- per i lavoratori che prestino attività lavorativa fuori del loro comune di residenza e fino a 20 km dall'abitazione - € 1,50 giornalieri;
- per i lavoratori che prestino attività lavorativa fuori del loro comune di residenza ed oltre 20 km dall'abitazione - € 2,00 giornalieri.

#### *Impiegati*

Agli impiegati verrà corrisposto mensilmente, sempre a far data dal 1° dicembre 2013, a titolo forfetario per indennità sostitutiva di trasporto un importo pari a € 8,00.

### **PRESTAZIONI CASSA EDILE**

Il rinnovo contrattuale ha modificato anche le prestazioni erogate dalla Cassa Edile. Pertanto a partire dal 1° dicembre 2013 subiscono le variazioni di seguito indicate:

- protesi oculistiche – rimborso massimo € 150,00. La prestazione viene estesa anche ai familiari (coniuge e figli fiscalmente a carico);
- protesi acustica – importo massimo rimborsabile fissato a € 500,00;
- spese sanitarie (ticket) – viene aumentata al 60% la percentuale rimborsabile delle spese documentate con un massimo annuale per singolo iscritto di € 150,00;
- buoni libro – riduzione ad 800 del numero di ore necessarie per poter accedere alla prestazione;

- nascita figlio – aumento dell'importo rimborsabile a € 400,00;
- trasferimento nucleo familiare – riduzione a 1600 delle ore necessarie per poter accedere alla prestazione;
- matrimonio – aumento importo rimborsabile a € 600,00;
- visite specialistiche (**di nuova istituzione**) – con la medesima disciplina prevista per l'ottenimento della prestazione spese sanitarie (ticket), all'iscritto che sostenga spese per visite mediche specialistiche spetta una prestazione pari al 60% del costo sostenuto fino ad un rimborso massimo di € 150,00 annuo.

Si riporta, di seguito lo schema riepilogativo delle prestazioni erogate dalla Cassa Edile aggiornate a seguito delle modifiche intervenute:

PRESTAZIONE	Ore	%	Fam	Importo
Protesi dentarie	600	50%	si	1.000,00
Protesi oculistiche	600		si	150,00
Protesi acustiche	600		no	500,00
Spese sanitarie (ticket)	600	60%	si	150,00
Visite specialistiche	600	60%	si	150,00
Buoni libro	800			varie
Tesi li laurea	800			varie
Nascita figlio	800			400,00
Trasferimento nucleo familiare	1600			800,00
Matrimonio	800			600,00
Ass. funerario				700,00
Sussidio straordinario				1.000,00
Indumenti da lavoro	600			

#### CONTRIBUZIONE ENTI PARITETICI

A decorrere dal 1° dicembre 2013 vengono modificate le aliquote contributive da versare alla Cassa Edile come di seguito esposto:

**APE:** l'aliquota contributiva viene ridotta al 2,85%

**Fondo prestazioni:** il contributo per fondo prestazioni viene ridotto allo 0,55%

**Contributo Ente Scuola/CPT:** il contributo per le attività della Scuola Edile/CPT viene ridotto all'1,15%.

Le modifiche intervenute hanno determinato una **diminuzione** dell'aliquota complessiva a carico delle imprese che passa così dal 9,1644% all'8,7144%

Si ritiene opportuno riportare un riepilogo delle aliquote vigenti dal 1° dicembre 2013

Contributo	a carico impresa	a carico operaio	Totale
APE	2,8500	0,0000	2,8500
Fondo prestazioni	0,5500	0,0000	0,5500
Adesione Territoriale	0,6150	0,6150	1,2300
Adesione Nazionale	0,2222	0,2222	0,4444
Ente Scuola	1,1500	0,0000	1,1500
RLST	0,0800	0,0000	0,0800
Cassa Edile	1,9250	0,3850	2,3100
Lavori usuranti	0,1000	0,0000	0,1000
Totale	7,4922	1,2222	8,7144

### **CONTRIBUTO RLST**

Con decorrenza 1<sup>a</sup> dicembre 2013, in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 87 del CCNL le imprese nel cui ambito non sia stato eletto o designato il RLS (Responsabile dei lavoratori per la sicurezza) dovranno versare un contributo pari allo 0,08%.

Il versamento darà diritto all'azienda di usufruire del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale.

Al contrario, qualora l'azienda sia dotata al proprio interno dell'RLS l'accordo dispone che per ottenere l'esonero dall'obbligo contributivo, occorre far pervenire alla Cassa Edile per posta, fax o e-mail copia della comunicazione all'INAIL di cui all'art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

### **DECORRENZA, DURATA ED EFFETTI**

L'accordo di rinnovo decorre dal 1° dicembre 2013 ed ha durata sino al 31 dicembre 2015, salvo diverse indicazioni concordate tra le parti nazionali.